



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 568 del 22 settembre 2022

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i> ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 152/2006</p> <p><i>Impianto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento 2022 dell'intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate.</i></p> <p><i>Parere Integrativo</i></p> <p>ID_VIP 8350</p>
Proponente:	Proponente: ITAL GAS Storage S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS- Sottocommissione VIA

1. Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, MATTM) n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito, Commissione) e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti alle stesse assegnati, come modificati con Decreto MATTM n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13/01/2022.

2. Richiamate le norme e i principi che regolano la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. “*screening*”), e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. e in particolare:
-l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;

lett. m), *Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*”: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*”;

- l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*” (comma 5);
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:

All. IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*”;

All. V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*”;

- il decreto MATTM n. 52 del 30 marzo 2015 n. 52 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- il decreto MATTM n. 308 del 24 dicembre 2015 recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- il d.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- le Linee guida “Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA n.133/2016 per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA);
- Le Linee guida per la valutazione di impatto sanitario ISTISAN 19/09 19/9 - (d.lgs 104/2017).

3. RICORDATO, inoltre:

- il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali - Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018, recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali e, in particolare, l'articolo 8 recante la disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative.

4. DATO ATTO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;
- l'obiettivo di tutela ambientale della legislazione Europea e nazionale è quello di conservazione dei siti sia in via diretta, per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti, sia in via indiretta per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5092 del 14 ottobre 2014);
- il Reg. UE 2020/852 individua gli obiettivi ambientali da preservare applicando il principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH, *Do No Significant Harm*) in base a quanto specificato nella Tassonomia per la finanza sostenibile (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti, prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi).

5. RILEVATO che:

5.1. In ordine alla presentazione della domanda:

- Con nota prot. n. AM-004 del 15.04.2022, acquisita il 21.04.2022 con prot. n. 49168/MiTE, la società Ital Gas Storage S.p.A. (da ora in poi Proponente) ha presentato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto "Impianto di stoccaggio gas naturale in sottterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento 2022 dell'intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate".
- Il progetto è annoverabile tra le tipologie progettuali di cui all'Allegato II alla parte Seconda del d.lgs. 152/2006, al punto 17, denominata "Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi", e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi (sono escluse le modifiche o estensioni di cui all'art.6 comma 7 lettera d).
- Ciò premesso, verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e verificato l'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento adottato con decreto interministeriale n. 1 del 04.01.2018, è stata comunicata al Proponente ed alle Amministrazioni interessate, la procedibilità dell'istanza.

5.2. In ordine alla pubblicità:

- Si rappresenta che, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è stato pubblicato sul sito web di questa Amministrazione, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8580/12651>, lo Studio preliminare ambientale e la documentazione a corredo dello stesso.
- Dalla data del 19/07/2022 decorre il termine di 30 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le Amministrazioni e gli Enti territoriali in indirizzo, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni (scadenza 18/08/2022).
- Con riferimento al procedimento in oggetto è stato chiesto alla Regione Lombardia se intenda evidenziare il concorrente interesse regionale, finalizzato all'integrazione, in sede di istruttoria tecnica, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con un rappresentante regionale (prot. MiTE n. 0090202 del 19/07/2022)

6. CONSIDERATO che:

6.1. In ordine alla documentazione depositata

- Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 lo Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi, SPA) deve indicare gli elementi di cui all'All. IV-bis della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.
- La documentazione presentata dal Proponente contiene i seguenti elaborati:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Studio Preliminare Ambientale	Studio Preliminare Ambientale	SPA	21/04/2022
ALL1_Destinazione_Uso_Territorio	Studio Preliminare Ambientale	ALL1_Destinazione_Uso_Territorio	14/04/2022
ALL2_Elementi_Paes_Amb_1	Studio Preliminare Ambientale	ALL2_Elementi_Paes_Amb_1	14/04/2022
ALL2_Elementi_Paes_Amb_2	Studio Preliminare Ambientale	ALL2_Elementi_Paes_Amb_2	14/04/2022
ALL2_Elementi_Paes_Amb_2	Studio Preliminare Ambientale	ALL2_Elementi_Paes_Amb_2	14/04/2022
ALL2_Elementi_Paes_Amb_2	Studio Preliminare Ambientale	ALL2_Elementi_Paes_Amb_2	14/04/2022
ALL4_Schema_flusso	Studio Preliminare Ambientale	ALL4_Schema_flusso	14/04/2022
ALL5_Interferenze_Falda	Studio Preliminare Ambientale	ALL5_Interferenze_Falda	14/04/2022
ALL6_Layout_Sezioni	Studio Preliminare Ambientale	ALL6_Layout_Sezioni	14/04/2022
ALL7_Inquadramento_generale	Studio Preliminare Ambientale	ALL7_Inquadramento_generale	14/04/2022
ALL8_Cronoprogramma	Studio Preliminare Ambientale	ALL8_Cronoprogramma	14/04/2022
ALL9_VPIA	Studio Preliminare Ambientale	ALL9_VPIA	14/04/2022
ALL10_Inserimento_fotografico	Studio Preliminare Ambientale	ALL10_Inserimento_fotografico	13/04/2022
ALL11_Verifica_assoggettabilita_Seveso_impianto_WTP	Studio Preliminare Ambientale	ALL11_Verifica_assoggettabilita_Seveso_impianto_WTP	14/04/2022
ALL12_Emissioni_Atmosfera	Studio Preliminare Ambientale	ALL12_Emissioni_Atmosfera	11/04/2022

6.2. Sono pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni:

- Provincia di LODI – CTVA 0005932 del 19/08/2022. Area 1 Tecnica - Tutela e valorizzazione dell’ambiente

7. CONSIDERATO che:

- in data 12 settembre 2022 la Sottocommissione VIA n. 560/22 si è espressa sulla **Verifica di assoggettabilità alla VIA** presentata dal Proponente ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 152/2006 riportando che il progetto denominato “*Impianto di stoccaggio gas naturale in sottterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento dell'intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate*”, NON determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, fatta salva la necessita di soddisfare quattro prescrizioni ambientali, oltre a quanto indicato dalla Provincia di Lodi con nota CTVA 0005932 del 19/08/2022.

- In data 15 settembre 2022, a parere già deliberato, è pervenuta alla sottocommissione VIA la nota prot. CTVA 0006398 del 6/09/2022 con la quale il Proponente risponde alle osservazioni della Provincia di Lodi. Tale documentazione ad oggi non risulta ancora caricata sul sito del MiTE.

8. TENUTO CONTO:

8.1 delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del d.lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati:

Osservante	Contributo
<p>Provincia di LODI, prot. CTVA 0005932 del 19/08/2022</p>	<p>1) Vista l'ubicazione dei piezometri esistenti (SPA - Figura 3-13), si ritiene necessario prevedere <u>la realizzazione di nuovi piezometri in corrispondenza, o comunque nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento</u>, sia a monte che a valle, ai fini del monitoraggio ambientale (in relazione alle caratteristiche idrochimiche delle acque da trattare ed ai reagenti utilizzati per il trattamento) e piezometrico (validazione del modello idrogeologico).</p> <p>2) Preso atto dell'intenzione di gestire tutte le terre da scavo come rifiuti, si ritiene debbano essere descritte le modalità operative di gestione delle stesse, in termini sia di caratterizzazione ai fini dell'avvio a recupero/smaltimento (in banco o in cumulo), sia di eventuale deposito e preparazione per il trasporto (es. eventuali aree di accumulo).</p> <p>3) Visto lo sviluppo verticale delle strutture di fondazione della vasca di equalizzazione (SPA - Allegato 5 - Figura 3-1), che andrebbero ad interessare in modo permanente volumi considerevoli di terreno sino ad elevata profondità, si suggerisce di valutare la fattibilità tecnico-economica di soluzioni alternative meno impattanti sulla matrice sottosuolo, considerando anche l'eventualità di ridurre il volume della vasca (che, così come dimensionata, garantirebbe un accumulo funzionale ad 80 gg di trattamento) e/o di svilupparne parte fuori terra.</p> <p>4) Esaminato lo Studio Preliminare Ambientale, ed in particolare il capitolo 5.1.3 il quale afferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi igienici a servizio del personale verranno garantiti mediante allacciamento all'acquedotto comunale - l'acqua servizi necessaria alle esigenze di processo sarà totalmente resa disponibile dal riutilizzo interno mediante ricircolo delle acque oggetto di trattamento - in fase di costruzione, i consumi idrici necessari nella fase di trivellazione saranno resi disponibili mediante prelievo dal vicino reticolo idrico in gestione al consorzio Muzza <p>si ritiene che nulla si abbia da osservare rispetto al tema degli usi delle acque. Si raccomanda il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana durante l'iter autorizzativo del caso.</p> <p>Con riferimento ai potenziali impatti sulle acque sotterranee, si richiama quanto indicato al capitolo 6.2, nel quale si afferma che "I</p>

risultati delle attività modellistiche (...) mostrano che le opere previste non comporteranno un'alterazione apprezzabile del flusso idrodinamico sottterraneo."

Con riferimento ai potenziali impatti sulle acque superficiali, si richiama quanto indicato al capitolo 6.2., nel quale si afferma che:

- unicamente in fase costruttiva, sono previsti limitati e temporanei prelievi da corpo idrico superficiale (Roggia Cavallona)

i previsti scarichi in corpo idrico superficiale riguarderanno unicamente acque debitamente trattate in accordo alla normativa vigente.

Considerato che il progetto prevede che le acque emunte durante le attività di scavo saranno opportunamente raccolte per essere successivamente trattate in situ e reimmesse in accordo alla normativa vigente in corpo idrico superficiale, si raccomanda di verificare attentamente la qualità delle acque sotterranee, in particolare in merito a potenziali inquinanti presenti, al fine di evitare di trasferire potenziali contaminazioni in corpo idrico superficiale.

Territorio (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi – Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 18.07.2005).

Si rileva che con Deliberazione di Giunta n. 12 del 28.01.2010 la Provincia di Lodi ha espresso parere di compatibilità favorevole con il PTCP Vigente relativamente all'impianto di stoccaggio, attestando la compatibilità con una differita variazione al PTCP Vigente, demandata a successivo e specifico atto, ai sensi dell'articolo 31.2, lettera b) degli Indirizzi Normativi, ovvero, operando sul nuovo Strumento provinciale, con una opportuna restituzione dell'intervento nel PTCP adeguato alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

La variazione, ovvero restituzione nel nuovo Strumento di Piano, comportante la classificazione degli Ambiti d'intervento come "Ambiti in cui sono consentiti unicamente interventi di razionalizzazione insediativa e il consolidamento degli insediamenti esistenti", ai sensi dell'articolo 29 degli IN del PTCP Vigente non risulta ancora effettuata.

Nel PTCP vigente l'area in cui è prevista la realizzazione del WTP ricade all'interno di una fascia definita "Ambito agricolo del canale Muzza" di cui all'art. dell'art. 27.6 degli I.N. (cfr. tavola 2.2b "Sistema rurale").

Nel vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2013, l'area di ubicazione del nuovo WTP è classificata come ambito di trasformazione "AMC1/b" ambito di mitigazione e compensazione ambientale posta in adiacenza all'impianto di stoccaggio.

Per quanto sopra, il progetto in oggetto, previsto in adiacenza all'area occupata dell'impianto di stoccaggio esistente, per quanto riguarda il

	<p>sistema delle salvaguardie paesaggistiche e ambientali introdotte dal PTCP vigente non rileva elementi di contrasto.</p> <p>Allo stato attuale si ritiene applicabile la variante al PGT tramite SUAP, ex art. 8 del DPR 160/2010 e art. 97 della legge regionale 12/2005, supportando l'attestazione di compatibilità con una differita variazione al PTCP Vigente, demandata a successivo e specifico atto, ai sensi dell'articolo 31.2, lettera b) degli Indirizzi Normativi, ovvero, operando sul nuovo Strumento provinciale, con una opportuna restituzione dell'intervento già approvato e introducendo anche l'area di ubicazione del nuovo WTP.</p> <p>Paesaggio (D.lgs. 42/2004) L'area di progetto non risulta sottoposta a nessun vincolo, di cui al D.lgs. 42/2004, pertanto, non necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 dello stesso D.lgs. 42/2004.</p> <p>Rete Ecologica Regionale (d.g.r. n. 8/10962 del 30/12/2009). L'area di progetto risulta localizzata all'esterno di elementi appartenenti della RER.</p> <p>Piano di Indirizzo Forestale (Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53/2011) L'area di progetto non interferisce con il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi.</p> <p>Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97) Nel raggio di 10-15 km dall'area di progetto non si rilevano la presenza di Siti Natura 2000 in Gestione alla Provincia di Lodi, né interferenze con nessuna ZPS in Gestione alla Provincia di Lodi.</p> <p>Conclusioni: Il Progetto dovrà essere corredato dall'Esame dell'Impatto Paesistico, di cui alla dgr 8 novembre 2002 n. 7/II045.</p>
--	--

9. CONSIDERATO che:

- il Proponente controdeduce alle osservazioni della Provincia di Lodi inviando la seguente documentazione:
 - Aggiornamento 2002 dell'Intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate, Riscontro alle osservazioni della Provincia di Lodi (N° Prot. 09.07.17 /, prot. di partenza 25963/2022 del 19/08/2022).
 - Appendice 1 - Relazione sulle terre e rocce da scavo.
 - Appendice 2 - Osservazioni della Provincia di Lodi.

- La documentazione è indirizzata a rispondere alle seguenti osservazioni:
 - osservazione 1 – Ubicazione piezometri di monitoraggio;
 - osservazione 2 – Piano Terre e Rocce da Scavo;
 - osservazione 3 – Vasca equalizzazione B-101;
 - osservazione 4 – Territorio e Impatti.

- Per quanto riguarda l'OSSERVAZIONE 1 il Proponente, considerando dati reperibili dal PGT del Comune di Cornegliano Laudense ritiene che la falda, nelle aree degli impianti (Centrale, Cluster A e

- futuro WTP), sia valutabile come scarsamente sensibile alla presenza di opere interferenti (come, ad esempio, la vasca di equalizzazione).
- Il Proponente ritiene inoltre che la rete piezometrica esistente formata da quattro piezometri PZ1A, PZ2A, PZ2Abis e PZ3A sia adeguata a rispondere all'osservazione della Provincia di Lodi, consentendo un monitoraggio affidabile delle condizioni piezometriche e idrochimiche della falda presente.
 - Ciò posto, il Proponente si dichiara disponibile a valutare, in accordo con gli enti di controllo (e in particolare con ARPA Lombardia, con cui a suo tempo sono stati concordati numero e ubicazione dei piezometri esistenti), l'eventuale necessità di integrazioni alla rete attuale.
 - Per quanto riguarda l'OSSERVAZIONE 2 il Proponente presenta una relazione sul processo di gestione delle terre e rocce da scavo con dettaglio su:
 - destinazione dei materiali e il bilancio delle terre;
 - indagini pregresse per la caratterizzazione dell'area;
 - caratterizzazione come rifiuti delle terre e rocce da scavo (modalità di scavo e caratterizzazione; profilo analitico di caratterizzazione, aree di deposito e/o stoccaggio temporaneo; destinazione ad impianti di recupero/smaltimento, approvvigionamento materiali di cava);
 - profilo analitico base di caratterizzazione rifiuti ex d.lgs. 152/06 parte IV;
 - profilo analitico di caratterizzazione rifiuti ex d.lgs. 121/2020.
 - Per quanto riguarda l'OSSERVAZIONE 3 il Proponente riporta che il volume della vasca interrata B-101 dipende da oggettive esigenze tecniche legate ad un approccio progettuale volto ad ottimizzare in modo integrato ed efficiente sotto il profilo tecnico-economico sia la capacità di trattamento che la capacità di accumulo, e per tali ragioni, non è riducibile. Si rileva infatti che:
 - la capacità di accumulo funzionale d'impianto è stata definita al fine di assicurare che il WTP sia in grado di gestire i quantitativi di acqua prodotti dall'Impianto di Stoccaggio, che subiscono variazioni su base giornaliera in funzione della produzione di gas richiesta dai clienti dello stoccaggio, a fronte di un dimensionamento complessivo decisamente più ridotto rispetto a possibili soluzioni alternative e meno efficienti;
 - l'eventuale produzione da parte dell'Impianto di Stoccaggio di quantitativi di acqua separata maggiore della capacità di trattamento giornaliera del WTP può essere gestita, quindi, mediante il suo temporaneo accumulo nella vasca B-101, per essere trattata successivamente, senza andare ad inficiare la continuità di esercizio delle attività;
 - l'accumulo funzionale non sarebbe di 80 giorni di trattamento, come indicato nell'osservazione riscontrata, in quanto i 250 m³/giorno si riferiscono ad una portata media di trattamento ottimizzata ed efficiente proprio per la presenza della vasca di accumulo nel suo attuale dimensionamento, che permette di ridurre la taglia complessiva del WTP, migliorandone le performance e riducendone gli impatti;
 - la mancata disponibilità di impianti esterni a cui inviare temporaneamente le acque separate per lo smaltimento o le fermate periodiche per la manutenzione delle apparecchiature (in primis il cristallizzatore);
 - La necessità di gestire, in tutte le condizioni, anche i seguenti ulteriori contributi: a) acque di prima pioggia trasferite dalla vasca di raccolta B-120; b) acque separate dalla sezione di trattamento dei fanghi chimici e raccolte nella vasca B-111; c) acque fuori specifica, provenienti dal bacino di raccolta delle acque trattate B-126 e inviate al B-101 per essere riprocessate; d) scarichi dei drenaggi e dei troppopieno di emergenza, trasferiti dalle sezioni di processo alla vasca di equalizzazione mediante linee fognarie dedicate.

Il dimensionamento attuale della vasca B-101, quindi, secondo il Proponente è quello che garantisce la massima efficienza, sicurezza e continuità di esercizio, e l'interramento della stessa minimizza l'impatto paesistico dell'opera nell'area disponibile per il WTP. Inoltre, è stata comunque verificata l'assenza di impatti significativi sulla matrice sottosuolo della soluzione adottata. A questo riguardo, il Proponente riporta che una prima versione del progetto di interesse, anch'essa caratterizzata dalla presenza della vasca di accumulo interrata, era già stata esclusa dalla procedura di VIA con provvedimento del (allora) MATTM prot. n. 16 del 12/01/2021. Il Progetto nella sua attuale configurazione apporta delle migliorie, anche ambientali, rispetto a tale prima versione (a cominciare dalla taglia più contenuta dell'impianto di trattamento) pur mantenendo al contempo invariata la presenza di una vasca di accumulo interrata, in linea con quanto già positivamente considerato dal (allora) MATTM.

- Per quanto riguarda l'OSSERVAZIONE 4 il Proponente riporta che in sede di istanza per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione del Progetto, farà applicazione della D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045 secondo quanto previsto dalla parte IV della Normativa del Piano Paesaggistico del P.T.R. di Regione Lombardia.

CONSIDERATO CHE:

- l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata" (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano " un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio", in quanto circoscritte a:
 - o atti procedurali (quali provvedimenti che dispongono la trasmissione di documentazione tra Enti ed Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera);
 - o mitigazioni e raccomandazioni cantieristiche utili anche al Proponente in quanto assenti al livello progettuale sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA;
 - o monitoraggi (prescrizioni che impongono il controllo dello stato in cui si trova l'ambiente rispetto alla situazione "ante opera");
- l'art17 del Reg. UE 2020/852 che, pur fissando il principio del "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH, "*do no significant harm*") per progetti a valere sul PNRR, offre spunti fondamentali per la valutazione di impatto ambientale.

la Sottocommissione VIA

ACCERTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,

- che il parere n. 560/22 del 12 settembre 2022 di NON assoggettabilità a VIA del progetto denominato "*Impianto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo di Corneigliano Laudense (LO) - Aggiornamento*

dell'intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate”, sia confermato rispettando le condizioni ambientali **1, 2, 3 e 4** in esso riportate e qui di seguito richiamate;

- che per quanto riguarda le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Lodi dovrà essere posta in essere ogni azione *ante operam*, in *corso d'opera* e *post operam* per monitorare, in accordo con ARPA Lombardia e la stessa Provincia di Lodi, anche incrementando la numerosità della rete piezometrica, la qualità delle acque restituite all'ambiente al fine della salvaguardia di una risorsa essenziale per gli ecosistemi quale quella idrica.

Condizione ambientale n. 1	
Macrofase	Fase <i>ante operam</i> , cantiere, <i>post operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Acque sotterranee
	<p>I risultati delle modellizzazioni per lo studio delle interferenze tra la realizzazione dei manufatti e il flusso delle acque di falda indicano che le stesse aggireranno gli ostacoli incontrati senza variazioni di rilievo del livello piezometrico e con una modifica delle linee di flusso che si limita alla zona immediatamente prospiciente alle opere.</p> <p>La verifica dei risultati deve tuttavia prevedere un piano di monitoraggio <i>ante operam</i> e <i>post operam</i> della soggiacenza della falda con condivisione dei risultati con ARPA Lombardia.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'approvazione del progetto esecutivo
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	Regione Lombardia – ARPA Lombardia

Condizione ambientale n. 2	
Macrofase	Fase <i>ante operam</i> , cantiere, <i>post operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Popolazione e Salute Pubblica
	La trattazione del quadro epidemiologico come richiesto dalla normativa vigente in materia secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del d.lgs 152/2006 con dettaglio degli effetti del progetto sulla salute pubblica risulta mancante. In particolare, risulta assente il quadro della situazione attuale a partire dal quale eventualmente prevedere delle fasi di monitoraggio e controllo. È necessario, tramite la redazione di una opportuna relazione, verificare se la documentazione presentata per altre fasi valutative del progetto in oggetto sia da considerarsi valida o se siano necessari degli aggiornamenti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'approvazione del progetto esecutivo
Ente vigilante	Regione Lombardia – ARPA Lombardia
Enti coinvolti	

Condizione ambientale n. 3	
Macrofase	Fase <i>ante operam</i> , cantiere, <i>post operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Territorio, biodiversità ed ecosistemi
	<p>Per compensare il consumo di suolo relative alla costruzione dell'opera, ai materiali e al cantiere, e la relativa perdita di servizi ecosistemici il Proponente dovrà progettare e realizzare interventi di restauro ecologico ovvero ripristino ambientale con particolare attenzione a una o più delle seguenti soluzioni: i) demolizione e rinaturalizzazione di aree cementificate; ii) interventi di rinaturalizzazione delle fasce boscate esistenti sia in termini di composizione specifica che di complessità strutturale; iii) rimboschimenti per collegare le fasce boscate esistenti; iv) realizzazione di nuove formazioni lineari, siepi e filari.</p> <p>Al fine di bilanciare la riduzione di servizi ecosistemici dovuti all'occupazione dell'area dell'opera e del cantiere, l'area ripristinata/rinaturalizzata dovrà avere dimensioni doppie a quelle dell'area occupata dall'opera.</p> <p>Tutte le misure dovranno essere adeguatamente descritte e circostanziate in una relazione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'approvazione del progetto esecutivo
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	Regione Lombardia – ARPA Lombardia

Condizione ambientale n. 4	
Macrofase	Fase <i>ante operam</i> , corso d'opera
Fase	Fase di progettazione esecutiva, esercizio
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione e compensazione
	<p>Dovranno essere messe in essere tutte le misure di mitigazione previste e utili a minimizzare l'impatto dovute alle perdite lungo le condotte.</p> <p>Inoltre, dovranno essere previste misure di compensazione delle emissioni di gas serra (<i>carbon offsetting</i> o contribuzioni climatiche) dovute alle fasi di produzione dei materiali (acciaio, cemento, calcestruzzo, ...) intese come "<i>embodied carbon</i>" e alla messa in opera dell'impianto, valutate in ottica ciclo di vita (in accordo alle norme ISO 14064 o ISO 14067), attraverso lo sviluppo di progetti di riduzione delle emissioni di gas serra realizzati sul territorio, sviluppati secondo standard riconosciuti a livello internazionale (es. Gold Standard, VCS), che diano luogo a crediti di carbonio certificati e registrati su registri pubblici oppure in alternativa attraverso l'acquisto di crediti VER (<i>Verified Emission Reduction</i>) disponibili su tali registri e che siano addizionali, permanenti, che non compromettano la giustizia sociale e che non danneggino la biodiversità (<i>nature positive</i>).</p> <p>Tutte le misure dovranno essere adeguatamente descritte e circostanziate in una relazione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	Regione Lombardia – ARPA Lombardia

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla